



Senato della Repubblica



Camera dei deputati



Seminario Romano
Caravante, che corrisponde sulla piazza di S. Ignazio, a Chiesa di S. Maria, e Prospetto del Seminario Romano a Part. del Convento del PP. Domenicani

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

(A.G. 154)

15 Aprile 2015

XVII LEGISLATURA

DOCUMENTAZIONE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO

SENATO DELLA REPUBBLICA:

Dossier n. 206

SERVIZIO STUDI – UFFICIO RICERCHE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E IN QUELLO DELL'AGRICOLTURA

Tel. 06 6706/2451-2629

studi1@senato.it

studi2@senato.it

CAMERA DEI DEPUTATI:

Dossier Atti del Governo n. 159

SERVIZIO STUDI – DIPARTIMENTO AMBIENTE

Tel. 06 6760-9253

st_ambiente@camera.it -  [CD_ambiente](#)

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

Premessa

Il quadro normativo europeo e nazionale

La cosiddetta normativa "Seveso" (che prende il nome dall'incidente avvenuto nell'impianto ICMESA, nei pressi del Comune di Seveso, nel luglio 1976, e in seguito al quale fu adottata), sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha inoltre introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 334/1999.

Il testo vigente del D.Lgs. 334/1999 rappresenta dunque la **normativa nazionale di riferimento in materia**.

In base all'attuale assetto normativo, i gestori degli impianti a "rischio di incidente rilevante" (RIR) devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio degli impianti medesimi, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.

La direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che lo schema in esame è volto ad attuare, **sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE**.

L'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE relative al trattamento degli oli combustibili densi (OCD), da applicarsi (a norma dell'articolo 31 e in deroga al predetto termine del 1° giugno 2015) a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, che ha determinato un aumento delle soglie di applicazione relative agli OCD, con conseguente riduzione di oneri per numerosi stabilimenti (soprattutto centrali termoelettriche).

Per una trattazione dettagliata del contenuto del D.Lgs. 48/2014 si rinvia al dossier n. 72., relativo allo schema di tale decreto.

Per una ricostruzione approfondita della disciplina "Seveso" nazionale si rinvia invece al capitolo "La direttiva Seveso in Italia", del rapporto ISPRA n. 181/2013 intitolato "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - Edizione 2013".

La delega per il recepimento

Il presente schema di decreto, che è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), che all'allegato B include appunto la citata direttiva.

L'art. 1 della L. 96/2013 dispone che il termine per l'esercizio della delega è individuato in base al disposto dell'art. 31, comma 1, della L. 234/2012.

Tale disposizione, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, prevede, tra l'altro, che il Governo adotti i decreti delegati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Poiché il **termine di recepimento** è stato fissato dall'art. 31 della direttiva 2012/18/UE alla data del **31 maggio 2015**, la delega è scaduta il 31 marzo scorso. Considerato che in tale data lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere per il parere, il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'art. 31, comma 3, della L. 234/2012. In base a tale norma, infatti, qualora il termine per

l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei **termini di delega** o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi** (vale a dire, nel caso di specie, **fino al 30 giugno 2015**).

Contenuto

Finalità e principi generali (art. 1)

L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema in esame, individuate (in linea con il disposto della direttiva), nella prevenzione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze, derivanti dagli stessi, per la salute umana e per l'ambiente.

L'unica differenza sostanziale rispetto al testo vigente del corrispondente articolo 1 del D.Lgs. 334/1999 risiede nell'inserimento di un **comma 4** che specifica che le **funzioni amministrative** elencate nel Capo II sono **esercitate dallo Stato in via transitoria in attesa dell'attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 112/1998**, confermando l'attribuzione provvisoria di funzioni già disposta dal D.Lgs. 334/1999 (non nell'ambito dell'art. 1 ma in altre parti del decreto, in riferimento essenzialmente alle istruttorie e ai controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza) nelle more del loro trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 112/1998, ad oggi rimasto inattuato.

Si ricorda che l'art. 72 del D.Lgs. 112/1998, nello stabilire il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia, ha disposto che tale trasferimento avvenga subordinatamente all'emanazione, da parte delle medesime regioni, di "specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione" e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Campo di applicazione (art. 2)

Nel definire il campo di applicazione del provvedimento, l'articolo 2 sostituisce il corrispondente articolo 2 del D.Lgs. 334/1999, al fine di tenere conto del testo dell'articolo 2 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente, nello specifico, nel testo dell'art. 2 confluiscono le disposizioni relative alle esclusioni dal campo di applicazione che nel testo del D.Lgs. 334/1999 sono contenute nell'art. 4. L'art. 2 fa, inoltre, rinvio alla nuova e articolata definizione di "stabilimento" introdotta dal successivo art. 3.

Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente risiede nel comma 3, ove si specifica che il provvedimento si applica agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas e, sempre per tali impianti, si dispone l'applicazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. Tale allegato aggiorna gli indirizzi già emanati dai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e dello sviluppo economico in base al decreto legislativo n. 334/1999.

Rispetto al testo vigente del D.Lgs. 334/1999 si nota che il comma 4 dell'articolo in esame novella la disposizione riguardante l'applicazione della "disciplina Seveso" agli scali merci terminali di ferrovie già prevista dall'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo.

La disposizione prevista dal comma 5 riproduce quella recata dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 334/99, secondo cui la normativa "Seveso" si applica fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo in esame con l'art. 8, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di prevenzione incendi stabilite dal D.P.R. 151/2011, si applicano anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR).

Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente risiede nella scomparsa della norma contenuta nell'art. 2, comma 4, che fa salve le disposizioni dettate da una serie di decreti ministeriali elencati nel medesimo comma. In proposito, si fa notare che l'articolo 33 elenca le norme applicabili in quanto compatibili con lo schema di decreto in titolo, in cui sono ricompresi alcuni di tali decreti ministeriali.

Scompare altresì la disposizione, dettata dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 334/1999, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato all'adattamento della "disciplina Seveso" alle attività svolte nei porti industriali e petroliferi.

In attuazione del richiamato comma 3 è stato emanato il decreto interministeriale 16 maggio 2001, n. 293 (pubblicato nella G.U. 18 luglio 2001, n. 165) che ha dettato la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale regolamento viene abrogato dall'art. 33, comma 2, lettera m), dello schema in esame, in quanto, così recita la relazione illustrativa, "recante, come indicato dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regolamentazione non prevista dalla direttiva, in un ambito già disciplinato da altre normative di settore".

In merito alle esclusioni dal campo di applicazione del decreto, si fa notare che rispetto alla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 334/1999, nel fare riferimento all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, non viene più specificato, dallo schema in esame, che sono compresi "quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni" (cioè gli impianti geotermici pilota a ridotto impatto ambientale, con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza).

Definizioni (art. 3)

L'articolo 3 riproduce integralmente tutte le definizioni previste dall'art. 3 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente (art. 3 del D.Lgs. 334/1999) lo schema in esame, in ossequio alla direttiva, introduce la **distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore**.

Tale distinzione è funzionale al riparto di competenze operato nel capo II (artt. 5-11), nonché all'individuazione degli adempimenti da espletare. Tale distinzione in realtà ripropone quella già desumibile dal testo vigente del D.Lgs. 334/1999.

Gli stabilimenti vengono infatti definiti di soglia inferiore o superiore qualora, per le sostanze pericolose indicate nell'allegato 1, vengano superate le soglie indicate, rispettivamente, nelle **colonna 2 (soglia inferiore)** e nella **colonna 3 (soglia superiore) dell'Allegato 1**.

Un confronto dell'Allegato 1 con il corrispondente allegato del D.Lgs. 334/1999 (Allegato I) evidenzia che:

- le soglie inferiori corrispondono alle soglie per le quali, al loro superamento, la normativa vigente prevede l'applicazione degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999, vale a dire gli obblighi, in capo al gestore dello stabilimento, di notifica e di redazione di un documento che definisce la "politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza";
- le soglie superiori corrispondono alle soglie per le quali, al loro superamento, la normativa vigente prevede l'applicazione dell'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999, vale a dire l'obbligo, in capo al gestore dello stabilimento, di redigere un rapporto di sicurezza.

Rispetto al D.Lgs. 334/1999 vengono introdotte, sempre in linea con quanto previsto dalla direttiva, le definizioni di **"nuovo stabilimento"**, **"stabilimento preesistente"** e **"altro stabilimento"**.

Alle categorie di stabilimenti, così individuate, si applica una **differente tempistica** in relazione agli **adempimenti** previsti a carico del gestore.

Rispetto alla direttiva lo schema in esame introduce due ulteriori definizioni. Si tratta delle nozioni di:

- **"deposito temporaneo intermedio"** (lettera s) del comma 1 dell'articolo in esame), termine a cui fa riferimento l'art. 2, comma 2, lettera c), dello schema, che - secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa - "mira a distinguere, come proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal deposito per fini di stoccaggio e/o trattamento delle sostanze, le soste temporanee dovute alle condizioni di trasporto e/o ad eventuali cambi di mezzo necessari per raggiungere la meta finale, che sono escluse dall'applicazione del decreto";
- **"autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante"** (lettera z) del comma 1 dell'articolo in esame) che, secondo la relazione illustrativa, "si è resa opportuna per favorire una lettura più agevole del provvedimento, considerato l'assetto delle competenze adottato a livello nazionale, che prevede un'autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore (CTR - art. 10) ed una diversa autorità per gli stabilimenti di soglia inferiore (Regione od altro organo da essa designato)".

Valutazione del RIR per una particolare sostanza pericolosa (art. 4)

L'articolo 4 recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva che introduce una **procedura valutativa** finalizzata a **stabilire l'impossibilità pratica che una sostanza pericolosa** (tra quelle di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1) **possa dar luogo a un incidente rilevante**, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.

Le norme contenute nell'articolo in esame, che non trovano corrispondenza con la normativa nazionale vigente, recepiscono in maniera fedele le disposizioni della direttiva e affidano al Ministero dell'ambiente il compito di effettuare l'istruttoria sui pericoli connessi ad una determinata sostanza, su

proposta del gestore o di altro soggetto interessato.

L'istruttoria deve essere effettuata dal Ministero:

- avvalendosi, eventualmente, dell'ISPRA e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza;
- sulla base dei **criteri e delle modalità** che dovranno essere **definiti con apposito decreto interministeriale** (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata). Lo stesso decreto disciplinerà le modalità di formulazione della proposta;
- entro 120 giorni dalla presentazione della proposta.

Il Ministero dell'ambiente, qualora a seguito dell'istruttoria effettuata ritenga che la sostanza non presenti un rischio di incidente rilevante (RIR), è tenuto a darne **comunicazione alla Commissione europea**, la quale, secondo quanto previsto dalla direttiva, presenterà, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.


Competenze (artt. 5-11)

Il capo II "Competenze" (artt. da 5 a 11) definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.

Considerato che che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative alle attività a RIR, previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 112/1998, non si è ancora realizzato e che tali funzioni sono state esercitate sino ad oggi in via transitoria, dallo Stato (Ministero dell'interno, tramite il CNVVF e le Prefetture), lo schema di decreto **conferma l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n. 334/1999**, ed attribuisce, fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72, al Ministero dell'interno (tramite i Comitati tecnici regionali - CTR) le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (vale a dire quelli per i quali l'art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999 impone la redazione del rapporto di sicurezza), nonché (tramite il prefetto competente per territorio) quelle riguardanti la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti, e alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore, già previste all'art. 25, comma, 2, dello stesso decreto n. 334/1999.

Una novità rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/1999 è invece rappresentata dal **rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito al MATTM**, soprattutto attraverso l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale" della normativa introdotta dallo schema in esame, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici.

La figura seguente schematizza il sistema di *governance* delineato dalle norme del Capo II in esame.



L'articolo 5 elenca e definisce le **funzioni di indirizzo e coordinamento** nazionale, nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al **Ministero**

dell'ambiente (MATTM) in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Rispetto al testo vigente del D.Lgs. 334/1999, l'articolo 5 in esame esplicita chiaramente il ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito al Ministero dell'ambiente, nel quadro di un insieme di funzioni che vengono sostanzialmente confermate: dallo **scambio di informazioni** (già previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 334/1999) alla **gestione delle banche dati, in particolare dell'inventario degli stabilimenti RIR** (art. 15, comma 4, del D.Lgs. 334).

Con riferimento a tale inventario si fa notare che mentre l'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 334/1999 affida al MATTM il compito di predisporre e aggiornare l'inventario, avvalendosi dell'ANPA (oggi ISPRA), l'art. 5, comma 3, dello schema in esame dispone che il MATTM "coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario".

I dati dell'inventario degli stabilimenti RIR sono consultabili tramite *web* all'indirizzo www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0.

L'**articolo 6** affida al **Ministero dell'interno** la funzione di **istituire, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato Tecnico Regionale (CTR)**, secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Un'altra importante funzione affidata al Ministero è quella di predisporre, in collaborazione con l'ISPRA, il piano delle ispezioni di cui all'art. 27, comma 3, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.

Se a livello nazionale le funzioni sono attribuite ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, **a livello regionale** gli articoli 6 e 7 prevedono il seguente **riparto di competenze**:

- il **CTR** è individuato come **autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia superiore**, per i quali è tenuto a svolgere una serie di compiti, tra cui l'istruttoria sui rapporti di sicurezza (art. 6, commi 3-4);

La composizione e il funzionamento del CTR è disciplinata dall'art. 10, che attribuisce a tale organismo compiti, struttura e modalità di funzionamento simili al Comitato tecnico regionale già previsto e operante in base all'art. 19 del D.Lgs. 334/1999. Rispetto al testo vigente viene disciplinato con maggiore dettaglio la costituzione ed il funzionamento dei CTR e, in particolare, la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle istruttorie.

Si ricorda che il citato art. 19, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale, ha affidato al Comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del D.P.R. 577/1982, lo svolgimento delle istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Il citato articolo 20, comma 1, oggi abrogato, prevedeva l'istituzione presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale, con decreto del Ministro dell'interno, di un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi.

- la **regione, o l'organismo da essa designato**, è individuata come **autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore (articolo 7)**.

L'art. 11, comma 7, dispone che le autorità competenti in materia di RIR **cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti**.

Tali autorità competenti, inoltre - in base al disposto dell'art. 6, comma 5, dell'art. 7, comma 1, lettera b), nonché dell'art. 19 - provvedono **d'intesa all'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e/o eventuali stabilimenti soggetti ad effetto domino**.

Altre funzioni attribuite **a livello locale** sono:

- la predisposizione e l'attuazione dei **piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR**, affidate al **prefetto competente per territorio** (art. 6, comma 6);
- il **controllo dell'urbanizzazione** in relazione alla presenza di stabilimenti RIR, nonché le funzioni volte a garantire l'adempimento degli **obblighi di informazione, consultazione e partecipazione al processo decisionale del pubblico**, previsti dagli articoli 23-24 dello schema in esame. Tali funzioni sono attribuite al **Comune dall'articolo 8** dello schema.

L'assetto delle competenze è completato:

- dall'**articolo 9**, che (analogamente a quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 334/1999) consente ai Ministeri competenti in materia di normativa "Seveso" di avvalersi, in relazione alle specifiche competenze, di una serie di soggetti identificati come "**Organi tecnici nazionali**": ISPRA, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto superiore di sanità (ISS) e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A tali organi è riconosciuta la facoltà, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, di organizzare e promuovere programmi di formazione in materia di incidenti industriali rilevanti;
- dall'**articolo 11**, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un nuovo organismo,

non previsto dalla normativa vigente. Si tratta di un "**Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale**" che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, recepisce la disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, che stabilisce che gli Stati membri, qualora designino più di una autorità competente, provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.

Si fa notare che tale organismo ricalca l'analoga struttura istituita, sempre presso il MATTM, dall'art. 29-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale. L'articolo 11 in esame stabilisce che il "Coordinamento" sia formato da rappresentanti dei Ministeri (non solo del MATTM e del Ministero dell'interno, ma anche dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti), del Dipartimento della Protezione civile, delle Regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). E' prevista anche la partecipazione di rappresentanti degli organi tecnici nazionali citati all'articolo 9.

Le finalità e gli obiettivi del "Coordinamento nazionale" sono stabiliti al comma 2 e riguardano l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, anche al fine di garantire un'applicazione omogenea della "normativa Seveso", di prevenire situazioni di inadempienza e le relative conseguenze. Il comma 4 prevede inoltre che il Coordinamento possa formulare proposte ai fini dell'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali. Viene altresì prevista l'obbligatoria pubblicazione sul sito *web* del MATTM delle determinazioni del Coordinamento (comma 5).

Obblighi generali e notifica (artt. 12-13)

L'**articolo 12**, che recepisce fedelmente le disposizioni dell'art. 5 della direttiva, impone al gestore, in via generale:

- di **adottare tutte le misure necessarie** a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze;
- di **dimostrare alle competenti autorità**, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'**effettivo adempimento** delle disposizioni dello schema in esame.

L'**articolo 13** che recepisce, integrandole, le disposizioni dell'art. 7 della direttiva, prevede, in capo al **gestore dello stabilimento RIR**, l'**obbligo di** trasmettere una **notifica** redatta secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo.

Lo stesso articolo elenca i **soggetti a cui deve essere trasmessa la notifica** (che sono gli stessi, con l'eccezione della provincia che non viene più contemplata, previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 334/1999).

L'articolo disciplina altresì i **termini di trasmissione**, confermando quelli (di 180 giorni per gli stabilimenti nuovi e di un anno per tutti gli altri casi) previsti dalla normativa vigente (art. 6 del D.Lgs. 334/1999), che vengono integrati con l'aggiunta di un termine di 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Tali termini sono in linea con quelli stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

Il comma 3 **esonera dall'obbligo di inviare una nuova notifica** il gestore di quegli **stabilimenti che, prima del 1° giugno 2015, ha già trasmesso** la notifica, ai sensi del D.Lgs. 334/1999, a condizione che le informazioni contenute nella notifica soddisfino i requisiti informativi fissati dal comma 2 (v. *infra*) e siano rimaste invariate.

Un discorso più articolato deve essere fatto per i **contenuti della notifica**.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che la notifica deve contenere tutte le informazioni elencate nel comma medesimo. Si tratta delle stesse informazioni previste dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva, che integrano quelle già previste dalla disciplina nazionale vigente.

Le **informazioni aggiuntive da notificare**, in base a quanto richiesto dalla direttiva e quindi dallo schema in esame, riguardano "la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose", nonché le "informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi".

Relativamente alla lettera f) del comma 2 dell'articolo in esame, la relazione illustrativa sottolinea che è stato eliminato il riferimento al "deposito", contenuto nella corrispondente disposizione della direttiva, in quanto già implicito nella definizione di "stabilimento" dettata dall'art. 3.

Il comma 4 impone al gestore di inviare, unitamente alla notifica, anche le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5. La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione è funzionale all'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, in quanto tali informazioni "saranno utilizzate ai fini dell'informazione per il pubblico e per le autorità competenti".

Con riferimento all'allegato 5, la relazione illustrativa precisa che "l'allegato è stato predisposto in base all'allegato V alla direttiva 2012/18/UE e rinnova i contenuti dell'allegato V al decreto legislativo n. 334/1999".

Il comma 6 cita i documenti e le certificazioni che il gestore può volontariamente allegare alla notifica, confermando quanto già disposto dal corrispondente comma dell'art. 6 del D.Lgs. 334/1999.

Per quanto riguarda le **modalità di trasmissione**, l'articolo in esame dispone che essa deve essere sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione e resa con le modalità di cui al comma 5 (che disciplina strumenti e modalità di **invio telematico** della notifica **tramite l'inventario degli stabilimenti RIR** tenuto dall'ISPRA) e secondo il modulo riportato in allegato 5.

Nelle more dell'attivazione da parte dell'ISPRA del servizio di invio telematico tramite l'inventario, il comma 5 prevede l'invio della notifica e delle informazioni di cui all'allegato 5 attraverso la posta elettronica certificata (PEC) e con firma digitale agli enti elencati dal comma 1.

Da segnalare l'introduzione, al comma 7, in recepimento dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, di una disposizione che elenca i **casi in cui il gestore è tenuto ad aggiornare la notifica** (tra cui le modifiche o la chiusura dello stabilimento o modifiche significative all'inventario delle sostanze). Tale disposizione è integrata da quella dettata dal comma 8, che impone al gestore di informare le autorità destinatarie della notifica dell'avvio delle attività, a seguito di nuove costruzioni o modifiche, come già disposto all'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 334/1999.

Il comma 9, infine, stabilisce che gli **oneri sostenuti per la verifica, da parte dell'ISPRA, delle informazioni notificate**, necessaria ai fini delle comunicazioni da parte del Ministero dell'ambiente alla Commissione europea, sono **a carico dei gestori degli stabilimenti RIR**.

Politica di prevenzione (art. 14)

L'articolo in esame - che recepisce l'articolo 8 della direttiva, aggiornando le modalità già stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 334/1999 - impone al **gestore l'obbligo**:

- di redigere il **documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti** (che la relazione illustrativa indica con l'acronimo **PPIR**, mentre la direttiva usa l'acronimo MAPP) **secondo le linee guida definite dall'allegato B** (che sostituiscono le linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza stabilite dal D.M. 9 agosto 2000);
- di allegare al citato documento anche il **programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS)**, il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Rispetto al testo vigente dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 334/1999, che si limita ad enunciare quale finalità del PPIR il costante miglioramento della sicurezza e l'ottenimento di un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente, il comma 1 dell'articolo in esame, recependo fedelmente la direttiva, statuisce che la politica di prevenzione comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Relativamente alla **tempistica per il deposito del PPIR presso la sede dello stabilimento**, l'articolo in esame distingue i seguenti casi:

- per gli **stabilimenti nuovi** è previsto un termine di **180 giorni** prima dell'inizio della costruzione o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose (l'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 334/1999 stabilisce che il gestore di nuovi stabilimenti adempie contestualmente all'inizio dell'attività, ma in realtà tale norma fa riferimento all'attuazione del solo SGS, v. *infra*);
Si ricorda che ai sensi dello schema in esame (art. 3) sono stabilimenti nuovi non solo quelli che avviano le attività o che sono costruiti a partire dal 1° giugno 2015, ma anche i siti di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa per modifiche, intervenute a partire dal 1° giugno 2015, ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.
- in tutti gli **altri casi** è previsto un termine di **un anno** dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento;
- per gli **stabilimenti per i quali**, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **il gestore ha già predisposto il PPIR** ai sensi del D.Lgs. 334/1999, non è richiesta una nuova redazione del documento, a condizione che le informazioni contenute in quello esistente soddisfino i criteri indicati dal comma 1 (v. *supra*) e siano rimaste invariate.

Le casistiche e i termini indicati sono conformi a quelli indicati dall'art. 8, paragrafi 2 e 3, della

direttiva e a quelli fissati per la notifica dall'art. 13, commi 1 e 3, del presente schema.

Relativamente al **riesame del PPIR**, il comma 4 prevede l'obbligo, per il gestore, di provvedervi **almeno ogni 2 anni**. Tale termine è identico a quello già previsto dalla normativa nazionale vigente (art. 7, comma 4, D.Lgs. 334/1999), e più breve del termine massimo di 5 anni fissato dall'art. 8, paragrafo 4, della direttiva.

In aggiunta a quanto previsto dall'ordinamento vigente, il comma 4 introduce, in linea con la direttiva, **l'obbligo di provvedere comunque al riesame in caso di modifica con aggravio del rischio** ai sensi dell'articolo 18.

In recepimento dell'art. 8, paragrafo 5, della direttiva, il comma 5 dell'articolo in esame impone la predisposizione e **attuazione della politica di prevenzione** tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un SGS, **in conformità all'allegato 3 e alle linee guida di cui all'allegato B**, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'**attuazione del SGS**, il comma 6:

- ripropone, **per i nuovi stabilimenti**, la disposizione prevista dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 334/1999, che ne prevede l'attuazione **contestualmente all'inizio dell'attività**;
- **in tutti gli altri casi** prevede un **termine di un anno** dalla data a decorrere dalla quale il presente decreto si applica allo stabilimento.

Al comma 7, infine, si dispone che l'**informazione, l'addestramento e l'equipaggiamento dei lavoratori** negli stabilimenti vengano forniti **secondo le modalità indicate all'allegato B**. Tale disposizione consente di recepire nel provvedimento in esame, aggiornandoli, i criteri già definiti con il decreto 16 marzo 1998 recante le modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ e pubblicato nella G.U. 30 marzo 1998, n. 74.

Rapporto di sicurezza (artt. 15-17)

L'**articolo 15**, in recepimento dell'art. 10 della direttiva, confermando nella sostanza quanto previsto dalla legislazione vigente (art. 8 del D.Lgs. 334/1999), prevede, al comma 1, l'**obbligo di redazione del rapporto di sicurezza, comprensivo del PPIR-SGS** che costituisce parte integrante del rapporto stesso, **per gli stabilimenti RIR di soglia superiore**.

Il comma 2 conferma gli **obiettivi cui il rapporto di sicurezza deve mirare**, previsti dall'art. 10, paragrafo 1, della direttiva, con l'aggiunta, alla lettera c), delle informazioni relative alle misure complementari, in conformità a quanto già previsto all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 334/1999.

Relativamente al **contenuto informativo del rapporto di sicurezza**, i commi 3 e 4 rinviano:

- all'**allegato 2**, per quanto riguarda l'individuazione dei dati e delle informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza;
- all'**allegato C**, per quanto riguarda i **criteri**, i dati e le **informazioni occorrenti per la redazione del rapporto** di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, **nonché i criteri per la valutazione del rapporto medesimo** da parte dell'autorità competente.

Si fa notare che nella disciplina vigente, il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 334/1999 rinvia, per l'individuazione di tali criteri, ad una serie di decreti ministeriali, il cui testo - come precisa la relazione illustrativa - è stato preso a riferimento nell'elaborazione del citato allegato C.

Il comma 5 accoglie il principio generale di semplificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva e riproduce quanto già previsto dal comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs. 334/1999.

Per quanto riguarda i **termini per l'invio del rapporto di sicurezza** all'autorità competente (vale a dire **al CTR**), il comma 6 dispone, in linea con il paragrafo 3 dell'art. 10 della direttiva, termini analoghi a quelli attualmente in vigore (art. 8, comma 6, del D.Lgs. 334/1999).

Il successivo comma 7 **esonera dall'obbligo di invio i gestori che hanno già trasmesso** all'autorità competente **il rapporto di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 334/1999**, a condizione che le informazioni soddisfino i criteri sopra richiamati e siano rimaste invariate.

I **termini per il riesame del rapporto di sicurezza** sono fissati dal comma 8, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 5 dell'articolo 10 della direttiva e confermando nella sostanza quanto previsto dalla disciplina nazionale vigente (comma 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 334/1999). Qualora il

riesame porti ad una modifica del rapporto di sicurezza, il gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al CTR (comma 9).

Relativamente ai termini citati, il comma 8 fissa un **termine massimo di 5 anni**, ma prevede comunque che si proceda al riesame nei seguenti casi:

- nei casi delle modifiche previste dall'articolo 18;
- a seguito di un incidente rilevante nello stabilimento (questo non sembra espressamente contemplato dalla disciplina nazionale vigente, ma è pur vero che la locuzione "qualora fatti nuovi lo giustificino" sembrava comunque già garantire un riesame in caso di incidente);
- in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustificino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.

L'**articolo 16** riproduce la norma dettata dall'art. 9 del D.Lgs. 334/1999 che disciplina gli **adempimenti necessari per poter avviare i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento RIR di soglia superiore**.

Per poter avviare i lavori, il gestore è tenuto a redigere un rapporto preliminare di sicurezza e ad ottenere il **rilascio del NOF** (nulla osta di fattibilità) **da parte del CTR** (comma 1). Solo una volta ottenuto il NOF e prima di avviare le attività, il gestore può procedere alla redazione del rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza definitivo da parte del CTR permetterà al gestore di ottenere il parere tecnico conclusivo necessario per permettere l'avvio delle attività dello stabilimento (comma 2).

L'**articolo 17** invece, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, disciplina le procedure (e i relativi tempi di espletamento) che l'autorità competente (vale a dire il CTR) deve seguire per la **valutazione dei rapporti di sicurezza**.

L'articolo in esame conferma sostanzialmente le norme vigenti contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 334/1999. Rispetto alla citata norma vigente, il comma 6 dell'articolo in esame introduce una disposizione volta a stabilire che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

L'ultimo periodo del comma 7, in aggiunta alle disposizioni che riproducono il dettato del comma 5-bis dell'art. 21 succitato, stabilisce che i sopralluoghi compiuti per la valutazione del rapporto di sicurezza sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.

Modifiche dello stabilimento o delle sostanze comportanti variazioni del livello di rischio (art. 18)

L'**articolo 18** applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE; a tale scopo il **comma 1** stabilisce che il gestore è tenuto a riesaminare - e, se necessario, a modificare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza - per ogni modifica. La nozione di modifica è applicata non soltanto allo stabilimento (come si desumerebbe dalla rubrica), ma anche all'impianto, al deposito al processo o alle sostanze pericolose (per quantitativi, natura o forma fisica), purché tutto ciò comporti significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa; per tale motivo, la modifica si pone ad un livello diverso dalla nozione di "nuovo stabilimento" di cui all'art. 3 n. 5 della direttiva (che pure può implicare mero mutamento di qualifica di un sito di attività per via di modifiche apportate ai suoi impianti, alle sue attività che determinino modifiche al suo inventario delle sostanze pericolose dopo il 1° giugno 2015).

Il **comma 2** rinvia, le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, all'allegato D, che recepisce e aggiorna le disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2000 (G.U. 196/2000).

Effetto domino (art. 19)

L'**articolo 19** al **comma 1** stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore) individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. "*effetto domino*"); il riferimento ai "rischi naturali connessi con la loro posizione geografica" ed alla "prossimità di altri siti" era contenuto nell'emendamento proposto dal Parlamento europeo (A7-0339/2011), incluso nell'articolo 9 della direttiva 2012/18/UE, di cui il presente articolo costituisce recepimento. L'individuazione deve avvenire, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni acquisite dai gestori attraverso la notifica ed il rapporto di sicurezza e secondo criteri di cui all'allegato E.

Una volta individuati tali stabilimenti il CTR è tenuto a informare opportunamente e tempestivamente i gestori coinvolti, anche con riferimento ad eventuali informazioni ulteriori e diverse da quelle apprese dai documenti di cui agli articoli 13 e 15 (**comma 2**). Questo riferimento alle informazioni supplementari, acquisite *aliunde* dall'autorità amministrativa, è l'unico accenno - mantenuto all'interno della direttiva - alla proposta con cui il Parlamento europeo richiedeva l'esercizio di poteri officiosi ("se le informazioni che il gestore deve fornire ... non sono sufficienti o disponibili, lo Stato membro assicura che l'autorità competente ottenga le informazioni direttamente dagli stabilimenti o dai siti vicini e le metta a disposizione del gestore": A7-0339/2011, p. 37).

I **commi 3, 4 e 5** attuano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva: l'obbligo per i gestori di stabilimenti coinvolti da effetto domino di trasmettere il piano di emergenza esterna (PEE) ai competenti prefetti; gli obblighi volti ad assicurare un opportuno livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra i gestori; l'onere di accertare l'adempimento di quanto sopra, affidato ai CTR. Già nel considerando n. 14 della direttiva si dichiara che, per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adiacenti che potrebbero essere coinvolti nell'incidente.

Al **comma 6**, riprendendo in parte le disposizioni previgenti, sono definiti ulteriori compiti dei CTR, che, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individuano - tra le aree domino - quelle ad elevata concentrazione di stabilimenti, coordinano lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e possono richiedere, ove necessario, uno studio di sicurezza integrato dell'area. Al **comma 7** si rimanda all'allegato E per la definizione: dei criteri di individuazione degli effetti domino; dei criteri per la individuazione e la perimetrazione di aree soggette a effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti; delle procedure di scambio di informazioni tra i gestori e dei criteri per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

Piani di emergenza (artt. 20-21)

L'**articolo 20** recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE, nella parte attinente ai piani di emergenza interna. Per il **comma 1**, i gestori di stabilimenti di soglia superiore devono predisporre il *Piano di emergenza interna* (PEI), entro i termini diversificati a seconda che si riferiscano a stabilimenti di nuova costruzione, preesistenti o di diversa natura. Il **comma 2** prevede che tali piani debbano essere in grado di: minimizzare e contenere gli effetti di un incidente rilevante; garantire le misure necessarie ad assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante; dare opportuna informazione a popolazione, lavoratori ed autorità locali competenti e definire le azioni volte al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente a seguito di incidente rilevante.

In ordine ai lavoratori la norma prevede modalità di consultazione - definite con atti secondari ai sensi del **comma 5** - che includono quelli delle imprese subappaltatrici a lungo termine operanti nel sito (alle quali si sarebbero dovute comunicare le informazioni pertinenti, come specificava un emendamento proposto dal Parlamento europeo, non accolto nel testo della direttiva); alla stessa stregua - ai sensi del **comma 3** - essi sono inclusi (con il personale che opera nello stabilimento) nella consultazione, da effettuare almeno ogni tre anni, per l'eventuale aggiornamento del PEI.

Contestualmente all'adozione del PEI il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente (**comma 4**) tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE di cui all'articolo 21. Per il **comma 6**, infine, gli stabilimenti di soglia inferiore, i quali non sono obbligati alla predisposizione del piano di emergenza interna, vedono l'operatività delle indicazioni, fornite dal Sistema di Gestione della Sicurezza, nel caso di eventuali emergenze interne connesse alla presenza di sostanze pericolose.

L'**articolo 21** conferma la scelta di innalzare il livello regolatorio, rispetto a quanto richiesto dalle direttive europee, già effettuata con il decreto legislativo n. 238/2005: pertanto, ai sensi del **comma 1**, i *piani di emergenza esterna* (PEE) vanno predisposti anche per gli stabilimenti di soglia inferiore. La procedura vede l'iniziativa del Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante: quando egli dispone che si rediga il PEE, ne coordina l'attuazione.

Il **comma 2** prevede che il piano sia redatto secondo le informazioni fornite dal gestore e sulla scorta delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 15 nonché secondo le linee guida di cui al **comma 7** (secondo cui, finché il Dipartimento di protezione civile non avrà aggiornato le precedenti, recate nei D.P.R. 25 febbraio 2005 e 16 febbraio 2007, esse restano valide, per quanto applicabili). Il PEE deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'Interno, all'ISPRA, al Dipartimento di protezione civile, al comune, alla regione ed alla provincia (**comma 3**).

Il **comma 4** descrive le finalità del piano ed il riferimento ai contenuti indicati all'allegato 4, che recepisce l'allegato IV della direttiva. Il **comma 5** dispone che il PEE venga redatto entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie fornite dal gestore. Il **comma 6** recepisce le disposizioni relative al riesame ed alla sperimentazione del PEE, la cui revisione potrà avvenire entro un intervallo massimo di tre anni e comporterà, in caso di conseguente aggiornamento, nuove comunicazioni prefettizie ai soggetti di cui al comma 3. Il **comma 8** prevede che il Coordinamento di cui all'art. 11 offra supporto per l'aggiornamento delle linee guida.

Il **comma 9** detta disposizioni specifiche riguardanti le aree ad alta concentrazione di stabilimenti soggette ad effetto domino: tale previsione è il punto di corrispondenza più vicino alla richiesta, avanzata dal Parlamento europeo agli Stati membri, di accertarsi che l'autorità competente, in sede di elaborazione dei piani di emergenza esterni, tenga conto degli effetti domino (A7-0339/2011, p. 94).

Al **comma 10** si rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, per le modalità di consultazione della popolazione sui PEE, comunque introdotte, in via transitoria, all'allegato G. Al **comma 11**, infine, ci si vale della possibilità - attribuita agli Stati dall'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva - di non predisporre il PEE qualora, per documentate motivazioni, nello stabilimento in esame non siano ragionevolmente prevedibili effetti, provocati dall'incidente rilevante, all'esterno dello stabilimento stesso.

Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione (art. 22)

L'**articolo 22** recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva e del loro innesto sulla disciplina nazionale previgente. Il **comma 1** stabilisce i casi in cui si applicano requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, della destinazione e utilizzazione dei suoli, affinché si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Tali obiettivi comportano un controllo dell'insediamento degli stabilimenti nuovi, delle modifiche degli stabilimenti e dei nuovi insediamenti (attorno agli stabilimenti) che possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. Va notato, in proposito, che la direttiva includeva anche i nuovi insediamenti che possono "dare origine" al predetto rischio ovvero alle predette conseguenze; in questo, la direttiva andava incontro ad un orientamento espresso dal Parlamento europeo, laddove richiedeva l'identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero "causare o aumentare il rischio" o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino, anche sulla base di informazioni fornite dalle autorità (A7-0339/2011, p. 64). Quanto alla difformità semantica che vede lo schema di decreto specificare anche le "infrastrutture", essa è meramente terminologica, visto che l'elencazione esemplificativa, anche nella direttiva, include le "vie di trasporto" (a lato di altri "luoghi di uso pubblico e zone residenziali", che possono tranquillamente rientrare nella dizione dello schema, quando elenca "luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali").

Il **comma 2** stabilisce gli obiettivi attinenti alla sicurezza dei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da considerare nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio; essi attengono a distanze di sicurezza, a misure pertinenti di protezione (anche dei beni tutelati da vincolo culturale o paesaggistico) ed a misure tecniche complementari.

I **commi 3 e 4** prevedono - anche recependo quanto già indicato all'articolo 23 del decreto legislativo n. 238/2005 - l'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto 9 maggio 2001, già contenente i requisiti minimi di sicurezza da osservare. Il predetto decreto viene fatto salvo, in attesa del suo aggiornamento; attingendo al suo contenuto, ai **commi 5, 6, e 7** sono anche recate disposizioni relative alla pianificazione a livello regionale, di area vasta, e

comunale (in tale ultimo caso prevedendo un elaborato "ERIR", relativo ai rischi di incidente rilevante con obbligo di aggiornamento almeno ogni cinque anni).

Il **comma 8** specifica che le autorità responsabili della pianificazione e del controllo edilizio utilizzano le informazioni fornite dai gestori e le valutazioni sui rischi fornite dal CTR. Il **comma 9** è finalizzato al raccordo con la pianificazione di emergenza esterna, mentre il **comma 10** detta disposizioni di salvaguardia, nei casi in cui non sia presente l'elaborato "ERIR", con rilascio di parere tecnico da parte del CTR.

Il **comma 11** è una disposizione di raccordo della pianificazione urbanistica con lo studio di sicurezza integrato previsto per le aree domino dall'articolo 19: si tratta di un'esigenza avvertita anche in sede di esame dello schema di direttiva presso il Parlamento europeo, nella cui relazione si legge che "occorre riconoscere che i gestori non sempre dispongono degli strumenti giuridici necessari per ottenere le informazioni e che, se necessario, le autorità dovrebbero fornire le informazioni o attivarsi in tal senso" (A7-0339/2011, p. 64).

Informazioni al pubblico e accesso all'informazione(art. 23)

L'**articolo 23** è volto a disciplinare le **informazioni al pubblico** e l'**accesso all'informazione**, che nella disciplina vigente è confrontabile con quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 334/99 per le informazioni sulle misure di sicurezza. L'articolo 23 recepisce inoltre quanto stabilito dagli articoli 14 e 22 della direttiva 2012/18/UE, relativi all'informazione al pubblico e all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza.

Il **comma 1** mantiene la disposizione prevista dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 334/99, che limita l'utilizzo della raccolta delle informazioni e dei dati relativi agli stabilimenti da parte delle autorità pubbliche solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

I **commi 2 e 3** recepiscono, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della direttiva, stabilendo il **diritto all'accesso alle informazioni** da parte del **pubblico**, innovando quanto disposto dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 334/99, e prevedendo in particolare che l'accesso sia condotto secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e rifiutato o limitato nei casi previsti dall'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 195 del 2005.

Il **comma 4**, che attua le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva, non comporta sostanziali modifiche alla disciplina nazionale vigente dettata dall'art. 22, sull'**accesso e sulle limitazioni per la diffusione del rapporto di sicurezza e dell'inventario delle sostanze pericolose**. In particolare, il comma 4 specifica che l'accesso ai suddetti documenti per gli stabilimenti di soglia superiore è di competenza del CTR, che, tra l'altro, può limitare o escludere la diffusione completa della documentazione nei casi previsti all'art. 5 del D.Lgs. n.195 del 2005.

Il **comma 5** ribadisce il divieto di diffusione di informazioni riservate, previsto dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 334/99.

I **commi 6 e 7** recepiscono, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, sulla **diffusione delle informazioni al pubblico**, senza sostanziali innovazioni rispetto a quanto previsto in merito dall'art. 22, commi 4-6, della legislazione vigente. In particolare, Il **comma 6** attribuisce tale compito all'autorità comunale, che provvede in particolare alla diffusione alla popolazione delle informazioni fornite dal gestore dello stabilimento, riportando almeno i contenuti minimi previsti nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5, in formato elettronico e con pubblicazione sul sito web del Comune. Il **comma 7** dispone che le **informazioni** di cui al comma 6 sono predisposte anche sulla base delle **linee guida** di cui all'articolo 21, comma 7, e, in merito alla misure di sicurezza e al comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, tali informazioni devono essere chiare e comprensibili e diffuse d'ufficio dal sindaco a ogni persona ed a ogni struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. E' previsto per tali informazioni una **revisione periodica** e un **aggiornamento**, in particolare, nel caso di modifiche di cui all' articolo 18, nonché, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il **comma 8** disciplina la possibilità di **ricorso alla giustizia** per garantire il **diritto di accesso alle informazioni** da parte del pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo in esame, innovando in tal modo la disciplina vigente dettata dal D.Lgs. 334/99, in applicazione dell'art. 23, lettera a), della direttiva. In caso di mancato accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente, è consentito ricorrere in sede giurisdizionale o richiedere il riesame dell'istanza, secondo le disposizioni

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (art. 24)

L'**articolo 24** disciplina la **consultazione pubblica** e la **partecipazione al processo decisionale**, che nel D.Lgs. n. 334/99 trova corrispondenza con quanto disciplinato dall'art. 23 in merito alla consultazione della popolazione. L'articolo in esame recepisce la disposizione prevista dall'articolo 15 della direttiva 2012/18/UE e risulta più articolato del citato art. 23 del D.Lgs. n. 334/99, che si limita ad elencare i casi specifici su cui si può esprimere il parere e l'ambito in cui è possibile esprimerlo.

Il **comma 1**, che recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 15 della direttiva, riporta i **casi** per cui il **pubblico interessato** (per tale definizione, si rinvia all'articolo 3 del presente decreto) deve essere messo in grado di **esprimere, tempestivamente, il proprio parere** in merito a singoli progetti specifici.

Si tratta dei seguenti casi:

- a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente schema di decreto;
- b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
- c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.

Rispetto alla formulazione più generica contenuta nella normativa vigente (art. 23, comma 1, lett. c)), in particolare, il comma 1 in esame, alla lettera c), limita l'espressione del parere del pubblico sui progetti per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 22.

Il **comma 2**, che recepisce quanto indicato dall'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva, specifica che **l'espressione del parere del pubblico** sui progetti specifici sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) debba avvenire nell'ambito del procedimento di VIA medesimo, secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministero dell'ambiente (MATTM), a seconda dei casi.

Il **comma 3**, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva, con riferimento ai progetti specifici di cui al comma 1, individua nel Comune l'amministrazione idonea a rendere possibile la **partecipazione** del pubblico al **processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo** alla costruzione, da parte del Comune stesso o di altra autorità competente, consentendo l'accesso a informazioni riguardanti diversi aspetti del progetto medesimo.

Il **comma 4**, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva, dispone inoltre che il Comune provvede, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sull'accesso del pubblico alla informazione ambientale, affinché il **pubblico** interessato abbia anche **l'accesso** a rapporti e pareri, e ad informazioni diverse da quelle previste al comma 3, pertinenti ai fini della decisione in questione.

Il **comma 5**, che recepisce il paragrafo 4 dell'articolo 15 della direttiva, prevede la **possibilità di espressione** di osservazioni e pareri da parte del **pubblico** soltanto prima della conclusione del procedimento e **l'obbligo** di tenere in debito conto l'esito della consultazione pubblica da parte del Comune o di altra amministrazione competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Il

comma 6, che recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, disciplina in merito alla **informazione al pubblico** sul contenuto, le motivazioni e gli eventuali aggiornamenti, relativi al **provvedimento finale**, e agli esiti delle consultazioni e alle relative considerazioni di merito.

Infine il **comma 7**, che recepisce l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva, stabilisce, al fine di garantire al pubblico tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione, alla modifica od alla revisione di piani o programmi generali sui progetti di nuovi stabilimenti e di nuovi insediamenti o infrastrutture presso gli stabilimenti (comma 1, lettere a) e c) dell'articolo in esame), **l'utilizzo delle procedure**, introdotte dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul **diritto di accesso alle informazioni ambientali**, e, nei casi pertinenti, delle procedure previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Per i piani o programmi soggetti a valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/UE, si applicano le procedure ivi previste.

Accadimento di incidente rilevante e informazioni sull'incidente rilevante (artt. 25 e 26)

Gli **articoli 25 e 26** disciplinano rispettivamente le misure da adottare in caso di **accadimento di incidente rilevante** e le **informazioni sull'incidente rilevante**, recependo, per l'**articolo 25**, le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva sulle informazioni che il **gestore** deve comunicare e le azioni da intraprendere in caso di incidente rilevante, in merito all'adozione delle misure previste dal piano di

emergenza interna, di cui all'articolo 20 dello schema di decreto in esame, e delle misure riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore (**comma 1**), e le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva sulle azioni che l'autorità competente deve intraprendere in caso di incidente rilevante (**commi 2 e 3**). Per l'**articolo 26**, le disposizioni recepite sono quelle dell'articolo 18 della direttiva, in merito alle informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante.

In particolare, l'**articolo 25** non innova significativamente la disciplina vigente contenuta nell'articolo 24 del D.Lgs. 334/99, mentre l'articolo 26 specifica le modalità informative a carico del MATTM da comunicare alla Commissione europea, previste solo genericamente dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 334/99.

Nello specifico, l'**articolo 25**, in merito alle azioni previste dall'articolo 17 della direttiva, assegna precisi compiti al **prefetto** da adottarsi al verificarsi dell'incidente rilevante, come indicato nel **comma 2**, e specifica le azioni che l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante, come previsto nel **comma 3**, deve intraprendere per l'indagine post-incidentale e per l'adozione delle misure correttive.

L'**articolo 26** prevede, in caso di **incidente rilevante** rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 del presente schema di decreto, un **sopralluogo** da parte del **MATTM**, come già previsto dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 334/99, per la raccolta e la **comunicazione** alla **Commissione europea** di **dettagliate informazioni** (**comma 1**) e l'accesso del personale preposto a qualsiasi settore degli stabilimenti (**comma 2**). In merito alla comunicazione delle suddette informazioni, è prevista l'utilizzazione della **banca dati sugli incidenti rilevanti della Commissione europea**, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva, e la comunicazione delle informazioni alla Commissione europea appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente (**comma 3**). Le informazioni, di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 26, riguardanti l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni fornite dal MATTM possono essere rinviate, per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari (**comma 4**). Infine, il MATTM fornisce alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti (**comma 5**).

Ispezioni (art. 27)

L'**articolo 27**, che recepisce l'articolo 20 della direttiva, disciplina il **sistema** di **ispezioni** per il controllo del pericolo di incidente rilevante negli **stabilimenti** di soglia superiore e di soglia inferiore, innovando la vigente disciplina contenuta nell'articolo 25 del D.Lgs. n. 334/99, che indica l'effettuazione di misure di controllo annuali per gli stabilimenti, senza prevedere, come nelle disposizioni dell'articolo in esame, i contenuti previsti nei piani di ispezioni (comma 3), una programmazione delle ispezioni ordinarie (comma 4), i casi stabiliti per le ispezioni straordinarie (comma 7), lo scambio di esperienze a livello nazionale ed europeo (comma 11) e la trasmissione delle informazioni (comma 13).

Il **comma 1**, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva, individua le **finalità** delle ispezioni. Il **comma 2**, che recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva, rinvia per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle ispezioni, ai **criteri** ed alle **modalità** di cui all'allegato H, mentre nella disciplina vigente è previsto un decreto del MATTM (D.M. 5 novembre 1997).

Il **comma 3** disciplina, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 20 della direttiva, la predisposizione di un **piano annuale di ispezioni** per gli stabilimenti di soglia superiore e inferiore. In particolare, per gli stabilimenti di soglia superiore, il piano annuale di ispezioni ed il suo periodico aggiornamento sono predisposti dal **Ministero dell'interno** in collaborazione con l'**ISPRA**, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore sono predisposti dalle **regioni**. Il comma 3 inoltre specifica gli **elementi** che deve **contenere il piano di ispezioni** (lettere da a) ad h)).

Il **comma 4** e il **comma 5**, che recepiscono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 della direttiva, prevedono rispettivamente una **programmazione delle ispezioni** e una **valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante**. In particolare, è prevista una frequenza minima per due visite consecutive, non superiore ad un anno, per gli stabilimenti di soglia superiore, e di tre anni, per gli stabilimenti di soglia inferiore.

I **commi 6 e 7** dispongono che le **ispezioni ordinarie** e **straordinarie**, decise dall'autorità competente, siano svolte con **oneri** a carico del **gestore**.

Il **comma 7**, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6 della direttiva, prevede **ispezioni straordinarie**, disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante (CTR e organismi regionali) o su richiesta del MATTM, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dallo schema di decreto in esame.

I **commi da 8 a 12** attuano, rispettivamente, le disposizioni previste nei paragrafi da 7 a 11

dell'articolo 20 della direttiva, sulla modalità per la **conclusione delle ispezioni** e sull'**assistenza** fornita dal **gestore**. In particolare, il **comma 10** prevede, ove possibile, il coordinamento con le ispezioni effettuate in materia di autorizzazione integrata ambientale e per verificare l'attuazione del Regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulle sostanze chimiche.

Il **comma 13** prevede infine lo **scambio di informazioni** sulla pianificazione, sulla programmazione e sull'avvio e sulla conclusione delle ispezioni, nonché la trasmissione delle informazioni al MATTM e ai comuni interessati (art. 23, comma 6).

Sanzioni (art. 28)

Il quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo ricalca sostanzialmente quanto previsto attualmente dall'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 1999, e punisce dunque a titolo di **contravvenzione** la violazione degli obblighi di prevenzione, con una essenziale differenza: se la normativa vigente prevede la pena dell'arresto, l'art. 28 punisce le medesime condotte con la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda**, consentendo così l'applicazione dell'istituto dell'**oblazione**.

Si ricorda che, in base all'art. 162-bis del codice penale, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa il contravventore può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, ottenendo così - se il giudice lo consente - l'estinzione del reato.

Peraltro, la scelta del Governo sul punto è condizionata dall'art. 32 della legge 234/2012, che nell'enunciare i **principi e criteri direttivi per** l'introduzione delle **sanzioni penali**, le consente solo «nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti» e prescrive di applicare:

- arresto alternativo ad ammenda, per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;

- arresto e ammenda, per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

La norma di delega, quindi, esclude che il legislatore delegato possa prevedere il solo arresto - come invece previsto dalla normativa vigente - ed esclude anche la possibilità di applicare arresto e ammenda a fattispecie di pericolo, richiedendo per la pena più severa il prodursi di un danno.

La nuova disciplina prevede dunque dal punto di vista penale, per le stesse condotte, un **quadro sanzionatorio attenuato rispetto al vigente**. Tale quadro sanzionatorio, con l'entrata in vigore della riforma e la contestuale abrogazione del d.lgs. n. 334 del 1999, dovrà trovare applicazione anche alle infrazioni già contestate, per l'applicazione del principio del *favor rei*.

La tabella che segue pone a confronto le sanzioni vigenti con quelle previste dallo schema di decreto.

Condotta	Normativa vigente (art. 27, d.lgs. n. 334/1999)	A.G. 154 (art. 28)
Mancata presentazione della notifica o del rapporto di sicurezza; mancata definizione della politica di prevenzione	Arresto fino a un anno (co. 1)	Arresto fino a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 1)
Mancata presentazione delle informazioni previste dall'allegato 5	Arresto fino a 3 mesi	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10.000 a 60.000 euro (co. 2)
Violazione delle prescrizioni; violazione degli obblighi previsti al verificarsi di incidente rilevante	Arresto da 6 mesi a 3 anni (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato	Arresto da 6 mesi a 3 anni o ammenda da 15.000 a 120.000 euro (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato
Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 5)	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 4)
Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza o del documento sulla politica di prevenzione	Arresto fino a 3 mesi (co. 6)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 20.000 euro (co. 5)
Mancata comunicazione al prefetto delle informazioni necessarie per il piano di emergenza esterna e mancata predisposizione del piano di emergenza interna	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 a 92.962 euro (co. 7)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (senza pagamento in misura ridotta) (co. 6)
Diffusione dei dati e delle informazioni riservate relative allo stabilimento	Reclusione fino a 2 anni (comma 8 che rinvia all'art. 623 c.p.)	Reclusione fino a 2 anni (comma 7 che rinvia all'art. 623 c.p.)

Oltre alla previsione di pene alternative (arresto o ammenda), lo schema si differenzia rispetto al quadro vigente per l'**esclusione** della possibilità, per le **sanzioni amministrative pecuniarie**, di accedere al **pagamento in misura ridotta**.

Si ricorda, infatti, che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Viene invece confermato quanto attualmente previsto dal comma 4 dell'art. 27 del d.lgs. 334/1999, ovvero che in caso di inadempimento degli obblighi di prevenzione, fatta salva la responsabilità penale, l'autorità competente **diffida** il gestore ad adottare le misure richieste dandogli un termine di massimo 60 giorni per provvedere. In mancanza, l'autorità può ordinare la **sospensione delle attività** (massimo 6 mesi) e, da ultimo, anche la **chiusura dello stabilimento** (art. 28, co. 8).

Disposizioni finanziarie e tariffarie (artt. 29 e 30)

L'**articolo 29** stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** reca disposizioni sulle **tariffe** per le **istruttorie tecniche** previste:

- per l'articolo 4, per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa;
- per l'articolo 5, commi 2, lettera e), e 3, per le comunicazioni alla Commissione europea sul

gestore e sull'attività dello stabilimento e sulla predisposizione e sull'aggiornamento da parte dell'ISPRA dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti;

- per gli articoli 17 e 18, comma 1, lettera b), per i rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti o per il loro aggiornamento a causa di modifiche di uno stabilimento;
- per le ispezioni di cui all'articolo 27;
- nonché per le attività di verifica delle informazioni contenute nella notifica di cui all'articolo 13, comma 9.

In particolare, si provvede, con **oneri a carico dei gestori**, secondo le **tariffe** e le modalità di cui all'Allegato I. Le tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 31)

L'**articolo 31** reca la disciplina sulla **prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore**.

Il **comma 1** stabilisce, ai fini dello svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, l'applicazione delle modalità previste dall'allegato L.

In tale ambito, si ricorda che l'art. 8, comma 7 del D.L. n. 101 del 2013 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

Come specificato nella relazione illustrativa al presente provvedimento, non essendo ad oggi emanato il D.M. del Ministero dell'Interno, con il recepimento della direttiva Seveso III sono regolamentate in un quadro più ampio, le procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, in raccordo con le procedure di valutazione di competenza del CTR, ai sensi del suddetto decreto di recepimento.

Il **comma 2** stabilisce, come già previsto nell'ambito della semplificazione delle procedure ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 334/99, l'invio da parte del CTR degli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del **rapporto di sicurezza** agli organi competenti per le **procedure** relative alle **istruttorie tecniche in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica**, previste dai seguenti atti normativi aggiornati:

- a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale);
- c) articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle lavorazioni insalubri ;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, recante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);
- f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione);
- g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina le notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Norme finali e transitorie (art. 32)

L'**articolo 32** reca le **norme finali e transitorie**.

Il **comma 1** prevede una **disposizione transitoria** per la **conclusione delle procedure** relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, **in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni del presente decreto.

Il **comma 2** prevede una **ulteriore disposizione transitoria** al fine di consentire, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, l'applicazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.

I **commi 3-7** dispongono l'emanazione di una serie di **decreti ministeriali** per l'**aggiornamento** di determinati **allegati** contenuti nel presente decreto. In particolare, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D (comma 3). Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H (comma 4). Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M (comma 5). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è aggiornato l'allegato I (comma 6) e con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato l'allegato L (comma 7).

Riferimenti normativi ed abrogazioni (art. 33)

L'**articolo 33** reca l'elenco dei **riferimenti normativi applicabili** e delle **norme abrogate**.

Il comma 1 prevede l'applicabilità, se compatibili con le disposizioni del presente decreto, di alcune disposizioni di rango primario e secondario, già in vigore a seguito del recepimento della direttiva Seveso II, ivi elencate. Il comma 2 abroga il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, nonché una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato taluni aspetti della normativa in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Allegati

Gli **allegati numerici (1-6)** recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva e gli ulteriori **allegati letterali (A-M)** sono volti all'aggiustamento di aspetti specifici.

L'**allegato 1** è composto da due parti che, rispettivamente, elencano le categorie delle **sostanze pericolose e le sostanze pericolose specificate**, fornendone i limiti quantitativi.

L'**allegato 2** elenca, come previsto dall'art. 15, comma 3, del presente decreto, i **dati** e le **informazioni minimi** che devono figurare nel **Rapporto di sicurezza** che il gestore è obbligato a presentare.

L'**allegato 3** reca, come previsto dall'art. 14, comma 5, e dall'articolo 15, comma 2, le informazioni relative al **sistema di gestione della sicurezza** e all'**organizzazione dello stabilimento** ai fini della **prevenzione degli incidenti** rilevanti.

L'**allegato 4** elenca, come previsto dall'art. 20, comma 2, e dall'art. 21, comma 4, i dati e le informazioni minimi che il gestore di uno **stabilimento di soglia superiore** deve riportare nei **piani** per la **gestione delle emergenze** all'interno dello stabilimento e che devono essere riportati nel piano per la gestione delle emergenze nelle aree esterne allo stabilimento.

L'**allegato 5** contiene, come previsto dall'art. 13 e dall'art. 23 del presente decreto, le **informazioni** che il **gestore** deve dichiarare e trasmettere **obbligatoriamente** alle **autorità competenti** per ottemperare agli adempimenti previsti nei suddetti articoli. Tali informazioni sono finalizzate a fornire indicazioni ai **cittadini** e ai **lavoratori** sulla tipologia e sui quantitativi massimi di sostanze pericolose presenti, sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, inclusi i relativi effetti potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

L'**allegato 6** reca, come previsto dall'art. 26, i **criteri** da utilizzare al fine di individuare gli **incidenti rilevanti** che devono essere **notificati** alla **Commissione europea**.

L'**allegato A** reca i criteri e le procedure da utilizzare per valutare se è impossibile, in pratica, che una **sostanza pericolosa** prevista nella prima parte o elencata nella seconda parte dell'allegato 1 provochi un rilascio di materia o energia che **possa dar luogo a un incidente rilevante**, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili, tenendo conto di determinate informazioni sulla sostanza e basandosi su alcune sue specifiche caratteristiche.

L'**allegato B** fornisce le indicazioni per lo sviluppo dei parametri essenziali di un **sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti** (SGS-PIR) in accordo con quanto definito dall'art. 14, comma 5, e dall'allegato 3.

L'**allegato C** definisce i **criteri** che il **gestore** di uno **stabilimento di soglia superiore** deve considerare nella redazione del **Rapporto di sicurezza** o del **Rapporto preliminare di sicurezza**, e indica, inoltre, i criteri di **valutazione dei Rapporti di sicurezza** ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate.

L'**allegato D**, come previsto dall'art. 18, è finalizzato all'individuazione delle **modifiche di impianti**, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei **quantitativi di sostanze pericolose** che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto.

L'**allegato E** reca, come previsto dall'art. 19, i **criteri** per l'individuazione degli **stabilimenti** tra i quali esiste la possibilità di **effetto domino**, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per

l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino.

L'**allegato F** disciplina le **forme di consultazione del personale** che lavora negli **stabilimenti di soglia superiore**, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del **Piano di Emergenza Interna (PEI)**.

L'**allegato G** disciplina le **forme di consultazione della popolazione** relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del **Piano di emergenza esterna**.

L'**allegato H** stabilisce, come previsto dall'art. 27 del presente decreto, i **criteri** per la **programmazione** e lo svolgimento delle **ispezioni** disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di **prevenzione degli incidenti rilevanti** posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.

L'**allegato I** disciplina le **tariffe** da applicare in relazione alle **istruttorie tecniche** di cui agli artt. 17 e 18, comma 1, lettera b), alle ispezioni di cui all'art. 27, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti.

L'**allegato L** disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di **prevenzione incendi**, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, negli stabilimenti di soglia superiore.

L'**allegato M**, come previsto dall'art. 2, comma 3, fornisce i **contenuti tecnici integrativi** al fine di estendere l'applicazione del presente decreto agli **stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas** in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite.